



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere mediante il sito internet emiliozupi.eu

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:



- a) *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet emiliozupi.eu attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle prime verifiche compiute, il sito è apparso riconducibile all'intermediario omissis , iscritto nel RUI, Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, omissis;
- c) il sito inoltre presenta l'indicazione della sede *omissis* che coincide con quella di *omissis* , società anch'essa iscritta nel RUI con il numero o*missis* che annovera, nell'elenco dei propri responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa, *omissis*;
- d) con nota *omissis* l'IVASS ha chiesto ad *omissis* notizie in merito al sito *omissis* e di fornire risposta entro cinque (5) giorni;
- e) *omissis* ha comunicato di disconoscere il sito anche in nome del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa *omissis* :
- f) dalle analisi svolte, è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che non è presente nella lista dei domini internet appartenenti agli intermediari assicurativi regolarmente iscritti in tale registro, pubblicata sul sito dell'IVASS:
- g) attraverso la consultazione dei portali https://whois.domaintools.com ed https://whois.eurid.eu (quest'ultimo specifico per i siti con estensione finale .eu) è stata individuata in eNom,Inc la società che ha fornito il dominio internet (Registrar), mentre, in luogo del nominativo della persona che ha registrato il sito (Registrant), è risultato indicato l'indirizzo di posta elettronica omissis ;



- h) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto informazioni al *Registrar* riguardo al sito emiliozupi.eu, al soggetto che lo ha registrato o che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni. A tale nota il Registrar non ha fatto pervenire alcun riscontro;
- i) con nota *omissis* , è stata trasmessa all'indirizzo *e-mail omissis* una richiesta di informazioni concernente il sito e il suo utilizzatore, e indicato in tre (3) giorni il termine per la risposta. Anche a tale richiesta non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- J) il sito internet emiliozupi.com alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet emiliozupi.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;



CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito emiliozupi.eu.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da RICCARDO CESARI